

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Detrazione relativa alle spese di assistenza e previdenza***

di **EVOLUTION**

**In merito alla detrazione applicabile sulle spese, sono comprese le spese di assistenza e previdenza.** Tra queste vengono identificate: le spese assicurative, le assicurazioni abbinate al mutuo, quelle per familiari a carico, l'assistenza sanitaria integrativa, i contributi per colf e badanti, i contributi previdenziali obbligatorie volontarie, il riscatto degli anni di laurea e la previdenza integrativa.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte dirette", una apposita **Scheda di studio**.

**Il presente contributo analizza quelle che sono le spese oggetto di detrazione in merito alla forma assistenziale e previdenziale.**

Per le **spese di assicurative**, la [\*\*lettera f\) del comma 1 dell'articolo 15 del Tuir\*\*](#), ne consente la detrazione in merito alle sole **polizze a copertura del rischio morte o di invalidità permanente, escludendo** le polizze con destinazione elusivamente **finanziaria**, finalizzate a creare una rendita aggiuntiva alla pensione.

L'**agevolazione fiscale** riguarda i versamenti effettuati a fronte di un'**assicurazione sulla vita**. Il contribuente che intende **detrarre il premio**, quindi, **deve essere** necessariamente anche **assicurato**, altrimenti l'agevolazione non spetta.

Nell'ambito del contratto di assicurazione sulla vita, si possono distinguere i seguenti soggetti:

- il **contraente**, che è il titolare del contratto con l'assicuratore;
- l'**assicurato**, che è la persona fisica la cui vita viene presa in considerazione;
- il **beneficiario**, che è il soggetto al quale è dovuta la prestazione (capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell'evento.

Di conseguenza la detrazione è ammessa se il contribuente è:

- contraente ed assicurato;

- contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
- un familiare a carico che è sia contraente che soggetto assicurato;
- il soggetto assicurato ed un suo familiare a carico è il contraente
- il contraente che è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare.

Se invece il contraente stipula un'assicurazione sulla vita nella quale è **assicurato solo un familiare non a carico, la detrazione non è ammessa**.

L'agevolazione fiscale quindi è riconosciuta solo **per tre tipologie di contratto**:

- **assicurazione sulla vita con copertura per rischio morte**;
- **polizze infortuni a copertura di invalidità permanente non inferiore al 5%**, da qualsiasi causa derivante (quindi anche in caso di malattie);
- **polizze a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana** (le c.d. *long term care*).

Un caso particolare di assicurazioni sulla vita è quello delle **assicurazioni abbinate al mutuo**, ovvero relativo alle **assicurazioni obbligatorie** per la sottoscrizione dei mutui. Anche chi non ha mai pensato a sottoscrivere polizze si trova costretto a farlo, se vuole il mutuo, ma in compenso per tutte le polizze che coprono anche il rischio morte e/o di invalidità permanente è ammessa la detraibilità. Sostanzialmente le assicurazioni che accompagnano i contratti di mutuo sono di due tipi:

- puro rischio sulla vita;
- multi rischio.

Anche le **polizze stipulate a favore dei familiari fiscalmente a carico consentono di godere dell'agevolazione**. Questa è riconosciuta chiunque sia il contraente della polizza.

La **detrazione del 19%**, come prevede espressamente il [comma 2 dell'articolo 15 del Tuir](#), è ammessa anche nel caso di **premi pagati per le assicurazioni stipulate nell'interesse dei familiari**, ossia per le quali il familiare risulti assicurato. Si deve trattare di polizze che forniscono lo stesso tipo di copertura per vita e/o infortuni. Inoltre, anche nel caso di stipula di più contratti di assicurazione, come prevede lo stesso comma, occorre tener conto del **limite complessivo di spesa prestabilito**. Quindi, **qualunque sia il numero di polizze e per chiunque siano stipulate, la cifra da indicare come spesa non cambia**.

Per quanto riguarda **l'assistenza sanitaria integrativa**, ai sensi della [lettera e-ter\) del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir](#), viene riconosciuta la **deduzione dal reddito delle somme versate a casse, fondi e enti di assistenza sanitaria integrativa** istituiti a fronte di contratti, accordi o di regolamenti aziendale fino al tetto **massimo di 3.615,20 euro l'anno**.

Per poter fruire dell'agevolazione, occorre tener conto delle somme versate dal datore di lavoro e già sottratte a monte dall'imponibile.

L'[\*\*articolo 30 della L. 342/2000\*\*](#) ha introdotto la **deducibilità per i contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e per l'assistenza personale o familiare** (colf e badanti). In merito la disciplina riconosce una **deduzione massima per datore di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti assunti**.

La deducibilità delle spese è indicata nel [\*\*comma 2 dell'articolo 10 del Tuir\*\*](#) ed è riconosciuta **per tutti i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro** per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

L'**importo massimo** di contributi versati sui quali è riconosciuta l'agevolazione **è pari a 1.549,37 euro**. La deduzione compete solo al titolare del contratto di lavoro.

Per i **contributi previdenziali obbligatori e volontari**, la [\*\*lettera e\) del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir\*\*](#) consente la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ossia di tutti i contributi obbligatori. La **deduzione prevista è piena e senza alcun limite di importo**; inoltre, l'**agevolazione riconosciuta anche se si tratta di somme versate nell'interesse di familiari a carico**.

Per quanto previsto sull'ammontare massimo deducibile si ritiene essere possibile **portare in deduzione l'intero importo dei contributi versati alle gestioni previdenziali di appartenenza**, di qualunque tipo siano, dall'Inps, alle casse private, in tutti i casi in cui si tratti di versamenti dovuti per obbligo di legge o di contratto.

Per quanto riguarda, invece, i **contributi per il riscatto della laurea sono equiparati a quelli obbligatori**. Qualunque sia stato il tempo impiegato a prendere la laurea, però, è possibile riscattare solo **un numero di anni pari a quello della durata standard del corso** e senza la previsione di alcun limite massimo alla detrazione.

**Nessuna agevolazione, invece, per gli studenti fuori corso.**

La possibilità di riscatto è, tuttavia, riconosciuta anche per le specializzazioni successive alla laurea, come:

- **i diplomi universitari** (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- **i diplomi di laurea** (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- **i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;**
- **i dottorati di ricerca;**
- **la laurea triennale e la laurea specialistica.**

Infine, l'[\*\*articolo 15, comma 1, lettera e-bis del Tuir\*\*](#) riconosce la deduzione dal reddito per i premi versati a forme di **previdenza integrativa individuali come i fondi pensione**. La detrazione, in questo caso, è ammessa per **un importo massimo di 5.164,57 euro l'anno complessivamente**.



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" written vertically next to it. Below the logo is a dark grey horizontal bar containing the text "richiedi la prova gratuita per 15 giorni >". To the right of the bar is a stylized graphic of a hand holding a pen over a grid, with a network of lines and dots in the background.

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >